

Gentile sig. Migliavacca

in linea generale, per le Regioni a elevata gravità (Zona Arancione) e le Regioni caratterizzate da massima gravità (Zona Rossa) si dispone quanto segue:

nella "**Zona Rossa**" è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in forma individuale e all'aperto.

Diversamente, nella "**Zona Arancione**", ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, in linea generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020.

Inoltre, dalle 5 alle 22, è possibile recarsi in altro Comune della medesima regione per fare attività sportive non presenti nel proprio comune e comunque consentite, ovvero tutte quelle attività di pratica sportiva svolte all'aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

In montagna non è consentito l'utilizzo degli impianti di risalita.

Resta necessario l'uso del modulo di autocertificazione.

In entrambe le situazioni è comunque possibile, nello svolgimento di una attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

È sempre necessario il rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri dalle altre persone e del divieto di assembramento.

Cordiali saluti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo sport

Via della Ferratella in Laterano 51

00184 ROMA

Tel + 39 06 67792595

<http://www.sport.governo.it/>